



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026

**Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003
da parte del Comune di Bardi (PR)**

VISTO l'art. 100, c. 2, Cost.;

VISTA la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTI la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int.;

VISTA la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali;

VISTE la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei

conti;

VISTE le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Bardi (PR) in data 23 aprile 2026;

VISTO il decreto presidenziale n. 22/2026 del 24 aprile 2026, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale di controllo per il giorno 16 giugno 2026;

VISTA la nota prot. n. 0485619 del 12/05/2026 con cui il Consiglio delle autonomie locali (C.A.L.), ai sensi dell'art. 4, c. 2 e 3, della Convenzione sottoscritta in data 15 maggio 2025 di collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Sezione regionale di controllo e Consiglio delle Autonomie locali in merito all'esercizio delle funzioni di controllo e consultiva di cui alla L. n. 131 del 2003, ha inviato a questa Sezione regionale di controllo la propria istruttoria tecnica, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 3155 del 12/05/2026;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, dott. Antonino Carlo

RITENUTO IN FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Bardi (PR) ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, in merito alla partecipazione del Comune alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma di società cooperativa e all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'Ente, preliminarmente, dichiara di interpellare questa Sezione successivamente all'adozione della deliberazione consiliare del 21 ottobre 2024 di approvazione della costituzione della cooperativa "COMUNITA' ENERGETICA DI BARDI - SOCIETÀ COOPERATIVA", in sigla "CER DI BARDI - COOP" e di approvazione dello schema di statuto allegato a seguito delle recenti pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che hanno chiarito che la scelta della forma giuridica della Società Cooperativa può comportare l'applicazione del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica.

In particolare, il Comune rappresenta che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21/10/2024, il Comune di Bardi ha approvato la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) denominata "Comunità energetica

Appennino Ovest” Società Cooperativa in Sigla CER Appennino Ovest con Sede nel Comune di Bardi;

- l’approvazione arriva a conclusione di percorso partecipativo: sono state raccolte le adesioni dei soggetti che hanno manifestato interesse ed è stato avviato un percorso partecipativo strutturato, articolato in quattro incontri pubblici dedicati all’approfondimento dei principali temi connessi alla futura costituzione del soggetto collettivo;
- nel corso degli incontri sono stati affrontati gli aspetti relativi alla forma giuridica più idonea, gli elementi tecnico-operativi necessari alla costituzione e la presentazione e discussione di una simulazione tecnico-economica, realizzata dalla ditta incaricata dall’Ente Fabbrica Digitale SRL. Al termine del percorso, i partecipanti hanno espresso un parere favorevole alla prosecuzione verso la costituzione formale;
- il Comune di Bardi, nell’ambito delle proprie politiche di transizione ecologica, contrasto alla povertà energetica e valorizzazione del patrimonio pubblico in relazione alla partecipazione dell’Ente alla Comunità Energetica Rinnovabile denominata “Comunità Energetica Appennino Ovest – Società cooperativa”, retta dai principi della mutualità prevalente e priva di scopo di lucro, rappresenta che il nuovo soggetto giuridico opera nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. 199/2021, dal D.M. 7 dicembre 2023 e dalle linee guida ARERA e GSE, che definiscono tali soggetti come forme di aggregazione aperta e volontaria, orientate non al profitto finanziario ma alla generazione di benefici collettivi;
- il Piano economico-finanziario della cooperativa prevede una produzione a regime di circa 600 MWh/anno e ha già ottenuto un finanziamento di € 250.000 da Fondazione Cariparma per l’espansione degli impianti, confermando la solidità dell’iniziativa;
- l’Amministrazione intende avviare la formalizzazione degli impegni gestionali e le modalità di e la messa a disposizione di superfici e impianti comunali per la realizzazione di impianti FER, nel rispetto dei principi di corretta gestione del patrimonio pubblico;
- la quota di spettanza del Comune di Bardi, pari a euro 25,00, dovuta in qualità di socio fondatore, è stata oggetto di anticipazione da parte di un socio privato, configurandosi, alla data della presente, quale unica obbligazione pecuniaria imputabile all’Ente.

Quanto sopra premesso, l'Ente formula il seguente quesito: *"nel pieno rispetto dell'alto ruolo di garanzia esercitato dalla Corte dei conti a tutela della sana gestione finanziaria e dell'equilibrio dei conti pubblici, si rimette integralmente alle valutazioni che la Sezione regionale di Controllo vorrà formulare ed al dialogo istruttorio, riservandosi di conformare i propri atti e le proprie determinazioni alle indicazioni correttive e agli orientamenti interpretativi che l'Organo riterrà opportuno comunicare"*.

A corredo della richiesta, il Comune allega la Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 21/10/2024, lo Statuto della Società Cooperativa e il relativo il "Business Plan".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

1.1 In proposito, si è precisato nell'attività consultiva contabile, in più occasioni, che la funzione di cui al c. 8 dell'art. 7 della L. n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un Organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della propria attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione ivi previsti – si è specificato – si inseriscono dunque nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'Organo di controllo esterno (per tutte, v. del. della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 36/2009).

In sede di ermeneusi di detta disposizione, contenuta, come si è detto, nel c. 8 dell'art. 7 della L. 131 del 2003, si è evidenziato come essa debba essere raccordata poi con il precedente c. 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali. Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte

dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (del. n. 54/CONTR/10; v. anche Sezione delle autonomie, del. n. 17/2020/QMIG; del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG).

Al riguardo, si è anche puntualizzato che «ulteriori materie estranee, nel loro nucleo originario alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica». Tuttavia, le stesse Sezioni riunite, nel prosieguo, hanno specificato che ciò avviene limitatamente "alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio" (Sezioni riunite, del. n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Nell'interpretazione di tale disposizione, le Sezioni regionali di controllo hanno poi affermato che il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nell'esclusiva competenza dell'ente che la svolge; richiede che i quesiti posti presentino i caratteri della generalità e dell'astrattezza, in quanto volti ad ottenere chiarimenti interpretativi in ordine a disposizioni normative riguardanti l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti locali; esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti o di altri organi (per tutte, *ex plurimis*, del. n. 127/2022/PAR della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna e del. n. 337/2018/PAR della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

Quanto all'ulteriore requisito dell'assenza di interferenza con le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti stessa o di altri plessi giurisdizionali, detta limitazione è motivata dalla necessità di rispettare l'ambito giurisdizionale di altri organi cui l'ordinamento attribuisca un potere risolutivo delle controversie. Deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità tanto di istanze di pareri che potrebbero essere utilizzati in sede giudiziaria in caso di potenziale conflitto dell'ente istante con soggetti terzi in sede di giudizio civile, quanto di quelle che implicino la valutazione sulla legittimità di un atto amministrativo, suscettibile di essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo.

1.2 Al riguardo, la Sezione rammenta poi che la recente L. n. 1 del 7 gennaio 2026, recante *"Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale"* (in vigore dal 22 gennaio 2026), contempla al primo comma dell'art. 2 (rubricato "Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica") una nuova funzione della Corte dei conti, intestata alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti e finalizzata alla resa di pareri in materia di contabilità pubblica, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, *"anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre"*.

La medesima Legge, al secondo periodo dell'art. 2, c. 1, stabilisce altresì che analoga funzione consultiva è attribuita, a livello territoriale, anche alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che rendono, analogamente, pareri ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni che ne facciano richiesta, nel rispetto dei presupposti e delle cause di esclusione previsti dal primo periodo.

Infine, l'art. 2, c. 2, della medesima legge stabilisce che detti pareri *«sono resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta»* e che, *«in caso di mancata espressione del parere nel termine di cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa [...], ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione»*.

1.3 Per un'interpretazione analitica di tali disposizioni si rinvia ai pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR, nei quali si è ampiamente argomentato in relazione al fatto che l'art. 2 della L. n. 1/2026:

a) ribadisce la sussistenza di una competenza generale a rendere «pareri in materia di contabilità pubblica», formulati su questioni generali ed astratte ed assoggettati al regime di ammissibilità definito dai consolidati orientamenti del Giudice contabile in materia di funzione consultiva;

b) enuclea, al contempo, una funzione consultiva ulteriore in materia di contabilità pubblica (definita dall'«anche») in riferimento a «questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro», purché sussista, in tal caso, l'estraneità delle questioni così poste «ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità» ed «a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre».

L'orientamento ermeneutico della Sezione ha trovato autorevole conferma nella decisione assunta dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte (cfr. del. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026).

Si è quindi osservato che, anche nell'esercizio di tale funzione consultiva, il ruolo di ausilio della Corte dei conti non può che essere comunque concepito e svolto in coerenza con il ruolo proprio della Magistratura contabile, restando preclusa qualsiasi forma di co-amministrazione o di cogestione in quanto incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarità e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l'attività magistratuale (v. ancora le delibere nn. 3 del 2024 e 4 del 2025 delle Sezioni riunite ed ancora, del. n. 14/SSRRCO/QMIG/2026 sopra citata).

1.4 In considerazione dell'oggetto della richiesta, il Collegio ritiene opportuno richiamare in questa sede l'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11 c. 1, lett. a), della L. 5 agosto 2022 n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) che prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una nuova società e di acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) in un organismo societario esistente sia trasmesso dall'amministrazione *"all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai c. 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli art. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità*

della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.

In base al richiamato art. 5 del T.U.S.P., come detto, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della L. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta). La norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità di detti atti a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (v. citata del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), le quali ne hanno individuato la ratio nell'esigenza “di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”. La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una “*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*”. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a cinque parametri: **i)** “necessità” della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo T.U.S.P.); **ii)** ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iii)** sostenibilità finanziaria, in senso oggettivo e soggettivo di tale scelta, in relazione alle due diverse opzioni di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (o da affidare); **iv)** compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione

amministrativa; **v**) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Rimane fermo che la Magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del T.U.S.P.

Inoltre, in merito agli esiti, l'art. 5, c. 4, T.U.S.P. stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere (pur trattandosi nella sostanza di un controllo, cfr. Corte conti, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22) e prevede che, qualora quest'ultimo sia "in tutto o in parte negativo", l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale (cd. obbligo di motivazione rafforzata). Infine, il Collegio rammenta che con pronuncia n. 32/2023/INPR del 25 gennaio 2023 questa Sezione ha approvato le *"Indicazioni istruttorie preliminari all'esame della Sezione regionale in merito ai provvedimenti contemplati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.)"*, mettendo in risalto come il necessario vaglio istruttorio – che deve essere svolto dall'amministrazione prima di sottoporre alla Sezione regionale la delibera per l'espressione del giudizio richiesto – esiga una oggettiva serietà di analisi e di verifica che la molteplicità dei presupposti indicati dall'art. 5 del T.U.S.P. individuano in modo specifico e puntuale. Invero, la disposizione normativa in parola richiede che il vaglio della Sezione regionale di controllo non si riduca alla semplice presa d'atto della rappresentazione istruttorie fornita dall'amministrazione. Peraltro, l'amministrazione deve svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla Sezione sui singoli parametri del "controllo", fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico. Nell'applicazione del principio di leale collaborazione istituzionale ed al duplice fine di consentire, per un verso, all'organo di controllo il vaglio istruttorio della richiesta formulata dall'Ente, ai sensi dell'art. 5, c. 3 e 4, T.U.S.P., e, per altro verso, di fornire all'Ente un quadro esaustivo degli approfondimenti necessari, questa Sezione, con la suddetta delibera n. 32/2023, ha approvato e messo a disposizione dell'amministrazione un questionario da allegarsi alla richiesta medesima. Giova precisare, al riguardo, che il questionario contempla una serie di quesiti analiticamente sviluppati afferenti ai seguenti parametri esplicitati dall'art. 5 del T.U.S.P. (di cui anche al precedente punto n. 2.5): *"necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui*

all'art. 4 [del T.U.S.P.], evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa", nonché "della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

1.5 Ciò posto, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Bardi all'ambito delle funzioni consultive come ora attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti.

2. Ammissibilità in senso soggettivo

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dalle indicate disposizioni di legge e che il Sindaco del Comune, è l'Organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.; art. 2 del D.P.R. 20 febbraio 2026); la richiesta è dunque soggettivamente ammissibile (cfr. Sezione delle autonomie, del. n. 13 del 17 dicembre 2007 e del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 347/2015/PAR).

3. Ammissibilità in senso oggettivo

3.1 Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, attesa la sussistenza di una funzione consultiva ora suscettibile d'esplicarsi con limiti diversi a seconda del tema considerato, è necessario *in primis* individuare a quale specifico ambito della funzione consultiva stessa si indirizzi il parere; ciò, indipendentemente da qualsivoglia autoqualificazione l'ente abbia dato alla propria istanza (cfr. *ex multis* i pareri di questa Sezione nn. 14, 15 e 16/2026/PAR).

3.2 In tal senso, la richiesta di parere – presentata dall'Ente ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 – riguarda la partecipazione del Comune alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) costituita in forma di società cooperativa e all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016.

Si rileva che tale richiesta non può esser sussunta sotto il richiamato art. 2 della L. n. 1/2026 che introduce una funzione consultiva ulteriore in materia di contabilità pubblica (definita dall'«anche») in riferimento a «questioni giuridiche

applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro" poiché non si rinviene nella questione posta alcuna connessione all'attuazione nel PNRR o del PNC.

Tuttavia, il Collegio osserva anche il Comune di Bardi non ha trasmesso, all'epoca dell'adozione, a questa Sezione regionale di controllo l'atto deliberativo risalente al 21 ottobre 2024 di approvazione della costituzione in forma di Società Cooperativa della Comunità Energetica rinnovabile (CER) denominata "Comunità energetica Appenino Ovest".

La trasmissione dell'atto consiliare è imposta ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P. al fine di consentire a questa Sezione di deliberare, entro sessanta giorni, in ordine alla conformità di detti atti rispetto a quanto disposto dai c. 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, l'odierna richiesta dell'Ente, pervenuta a questa Sezione il 22 aprile 2025, a distanza di circa un anno e mezzo dall'adozione della delibera consiliare di costituzione della Società in parola non può essere sussunta sotto la disciplina di cui all'art. 5 del T.U.S.P. poiché un eventuale pronunciamento del Collegio si presenterebbe privo *"dei requisiti sostanziali e temporali richiesti dalla normativa vigente, e rischia di configurarsi come un'iniziativa tardiva, inefficace e potenzialmente lesiva dei principi di legalità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa"* (cfr. Sez. Controllo Emilia Romagna, del. n. 84/2025/PASP).

Alla luce di tali coordinate la richiesta di parere va inevitabilmente posta sotto l'egida dell'art. 7, c.8, L. n. 131/2003, valutazione che peraltro è sostenuta dallo stesso Comune che presenta il quesito ai sensi e per gli effetti della predetta disciplina.

Con riferimento a tale disposizione, il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti, come si è detto, in diverse pronunce susseguitesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG). Si rinvia, in particolare, al § 1.1. del *Diritto*.

3.3 Ciò posto, deve rilevarsi, però, come la questione prospettata dall'Ente riguardi l'interpretazione e l'applicazione di disposizioni di legge e principi di diritto

che afferiscono l'interpretazione delle norme del T.U.S.P., proprio con riferimento alla partecipazione del Comune ad una Comunità energetica rinnovabile in forma di Società Cooperativa.

Orbene, può convenirsi che tale vicenda rientri nel concetto di "contabilità pubblica" così come sopra delineato, ma, in realtà, quanto rappresentato dal Comune sottende, invece, a valutazioni specifiche attinenti la concreta attività gestionale ed amministrativa che, come tali, vanno ritenute di esclusiva competenza del Comune richiedente, non dimenticando che, con riferimento alla costituzione della Società in parola, il Comune avrebbe dovuto, nei tempi normativamente scanditi, inviare a questa Sezione il relativo atto deliberativo per il vaglio prescritto dall'art. 5 del T.U.S.P.

Tra l'altro, il quesito del Comune è formulato nel senso di richiedere una sorta "valutazione" postuma di questa Sezione in merito all'avvenuta costituzione della predetta specifica Società. Lo si desume, a tacer d'altro, dalla stessa allegazione della delibera del Consiglio comunale del 21 ottobre 2024, recante "l'Atto costitutivo-Statuto della Società" e il relativo "*Business Plan*".

Pertanto, il quesito, secondo le coordinate ermeneutiche elaborate nel tempo dalla Corte dei conti, è da ritenersi inammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto non risultano riscontrati i caratteri di generalità e di astrattezza richiesti ai fini della pronuncia di questa Corte poiché le questioni interpretative poste riguardano una scelta gestionale specifica e riconducibile ad una determinata Società, in relazione alla quale il Comune richiama, peraltro, sia la situazione esistente, sia scelte gestionali che risultano già compiute (e consolidate) da oltre 18 mesi.

3.4 Il Comune istante, si ribadisce, avrebbe dovuto sottoporre sollecitamente al vaglio della Corte dei conti l'atto deliberativo consiliare di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta, al fine di consentire alla Corte di delibare, entro 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto in parola secondo quanto disposto dai c. 1 e 2 dell'art. 5, nonché dagli artt. 4, 7 e 8 del T.U.S.P.

Per inciso, va rammentato che varie Sezioni della Corte dei conti si sono già pronunciate in ordine ad atti deliberativi come quello assunto nel 2024 dal Comune in merito alla costituzione e/o all'acquisto di partecipazioni relativi a comunità energetiche rinnovabili (in sigla, CER) in forma di società cooperative (cfr. Sez. controllo Friuli, del. n. 8/2024/PASP, Sez. Controllo Lombardia, del. n. 202/2024/PASP, Sez. controllo Sicilia, del. n. 10/2025/PASP).

Non può sottacersi, inoltre, che l'avvenuta violazione delle disposizioni in commento onera il Comune, nella sua declinazione istituzionale e organizzativa, vale a dire il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune (art. 50 T.U.E.L) ed il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e di controllo generale dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti (art. 97 T.U.E.L.), a valutare l'adeguatezza dei processi interni di formazione della volontà dell'Ente sotto il profilo della coerenza con il buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

Ancora, tenuto conto dell'acclarata violazione delle regole di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 175 del 2016, non può escludersi una interferenza con altre funzioni di questa Corte o di altri plessi giurisdizionali che rende, anche per questa via, inammissibile la richiesta di parere formulata.

Infine, dalla documentazione versata in atti, emerge altrettanto chiaramente come il Notaio incaricato abbia rogato l'atto di costituzione della Società in parola non accertando, per ciò che concerne il Comune, il rispetto delle prescrizioni imposte dal D.Lgs. n.175/2016 sotto il profilo del necessario compimento degli atti della Pubblica amministrazione.

In disparte eventuali ulteriori profili generati dall'evoluzione della vicenda di possibile cognizione nel contesto delle altre funzioni di questa Corte o di altri plessi giurisdizionali, il Collegio ritiene che, nell'immediato, la condotta tenuta dal Notaio vada esaminata sotto il profilo disciplinare e, in tal senso, dispone la trasmissione della presente decisione al Consiglio Notarile Distrettuale di Parma per le necessarie valutazioni.

Diversi, pertanto, sono i profili problematici emergenti dalla vicenda in argomento e, sotto questo profilo, il Collegio, in conclusione, richiama i contenuti della propria giurisprudenza (v. del. n. 39/2024/VSGO) dalla quale non ha motivi per discostarsi in ragione della sostanziale sovrapposibilità dell'odierna questione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara inammissibile il quesito posto dal Comune di Bardi nei sensi di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Bardi (PR);
- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che la presente decisione sia trasmessa al Consiglio Notarile Distrettuale di Parma così come in motivazione;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito *web* istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Prof. Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 22 giugno 2026

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(*firmato digitalmente*)